



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4583 del 2017, proposto da Emmequattro S.r.l. ed Euro - Pietre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Contaldi e Claudio Demaria, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63;

contro

Comune di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Sabina Lorenzelli e Marco Briccarello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sabina Lorenzelli in Roma, via Laura Mantegazza 16;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00376/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cuneo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Davide Ponte e nessuno presente per le parti;

Rilevato in fatto che:

- con l'appello in esame le società odierne appellanti impugnavano la sentenza n. 376 del 2017 con cui il Tar Piemonte aveva respinto l'originario gravame;
- quest'ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento delle ordinanze di demolizione e dei dinieghi di condono relativi ad una serie di opere;
- in dettaglio tali opere consistevano in due case prefabbricate, un container metallico, una rete metallica di recinzione di 2 mt di altezza, un fabbricato centrale al piazzale, una pesa, una tettoia metallica fissata al suolo con travi in ferro, un serbatoio con la relativa pompa di distribuzione, un capanno prefabbricato e ancora parte di recinzione di 2 mt di altezza;
- nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata, deducendo eccesso di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa in quanto è decorso un eccessivo periodo di tempo dalla domanda di condono all'ordine di demolizione, nonché per la mancata indicazione dell'interesse pubblico alla demolizione delle opere;
- la parte appellata comunale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello;
- alla pubblica udienza del 23 marzo 2023 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- l'appello è infondato;

- l'unico articolato motivo di gravame, con cui si contesta la sussistenza dell'interesse pubblico alla demolizione e di un legittimo affidamento in capo alla società, stante la risalenza delle opere al periodo 1976 - 1984, si scontra con il consolidato orientamento di questo Consiglio, a mente del quale, nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo;
- allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata;
- in definitiva, non si può applicare a un fatto illecito (l'abuso edilizio) il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell'interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell'autotutela decisoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 22/11/2021, n. 7764);
- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI